Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

per il FUNZIONAMENTO degli ORGANI

(Adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 12 febbraio 1999, come modificato con deliberazioni consiliari n. 20 del 31 maggio 2002, n. 17 del 31 marzo 2014 e n. 15 del 26 febbraio 2019)

I N D I C E

TITOLO I - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 1 - Sede consiliare
Articolo 2 - L'avviso di convocazione
Articolo 3 - Programmazione dei lavori. Sedute ordinarie e straordinarie
Articolo 4 - Ordine del giorno
CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE CONSILIARI
Articolo 5 - Apertura della seduta
Articolo 6 - Designazione degli scrutatori
Articolo 7 - Assenza del segretario
Articolo 8 - Verifica del numero legale nel corso della seduta
Articolo 9 - Proseguimento della seduta in un giorno successivo
Articolo 10 - Seduta di seconda convocazione
Articolo 11 - Pubblicità delle sedute
Articolo 12 - Spazio dell'aula riservato agli amministratori ed al pubblico
Articolo 13 - Intervento di terzi
Articolo 14 - Articolazione delle sedute consiliari e modifica dell'ordine del giorno
Articolo 15 - Compiti del presidente del consiglio durante le sedute
Articolo 16 - Poteri di polizia nell'aula
Articolo 17 - Scioglimento dell'adunanza
CAPO III - DOMANDE DI ATTUALITA', INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
Articolo 18 - Frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze
Articolo 19 - Contenuto e svolgimento delle domande di attualità
Articolo 20 - Interrogazione
Articolo 21 - Interpellanza
Articolo 22 - Disposizioni comuni a interrogazioni e a interpellanze
CAPO IV - ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 23 - Iniziativa delle proposte di deliberazione
Articolo 24 - Proposte d'iniziativa del sindaco e della giunta
Articolo 25 - Proposte d'iniziativa dei consiglieri
Articolo 26 - Deposito delle proposte ed invio delle stesse ai capigruppo
Articolo 27 - Presentazione di emendamenti prima della seduta consiliare
CAPO V - ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 28 - Le mozioni
Articolo 29 - Richieste di dibattito a carattere non deliberativo. Incarichi speciali a consiglieri
CAPO VI - LA DISCUSSIONE
Articolo 30 - Presentazione degli oggetti
Articolo 31 - Interventi dei consiglieri
Articolo 32 - Interventi del presidente del consiglio e dei relatori
Articolo 33 - Durata degli interventi
Articolo 34 - Mozione d'ordine
Articolo 35 - Richiesta della parola per fatto personale
Articolo 36 - Questioni pregiudiziale e sospensiva
Articolo 37 - Chiusura anticipata della discussione generale
Articolo 38 - Presentazione durante la discussione di ordini del giorno
Articolo 39 - Presentazione di emendamenti e di sub-emendamenti durante la discussione
Articolo 40 - Chiusura della discussione
CAPO VII - LE VOTAZIONI
Articolo 41 - Le dichiarazioni di voto
Articolo 42 - Votazioni per parti e voto bloccato
Articolo 43 - Ordine delle votazioni
Articolo 44 - Votazioni palesi
Articolo 45 - Elezioni di persone e votazioni segrete
Articolo 46 - Parità di voti
Articolo 47 - Mancata partecipazione alla votazione
Articolo 48 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
CAPO VIII - I VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
Articolo 49 - I verbali delle sedute consiliari
Articolo 50 - Approvazione dei verbali delle sedute consiliari

TITOLO II - GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Articolo 51 - Elezione del presidente
Articolo 52 - Compiti e poteri del presidente nei rapporti con gli organi del consiglio
Articolo 53 - Compiti e poteri del presidente nei rapporti con i consiglieri
Articolo 54 - Ruolo di rappresentanza
CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Articolo 55 - Composizione dei gruppi consiliari
Articolo 56 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari
Articolo 57 - Capigruppo consiliari
Articolo 58 - Conferenza dei capigruppo
Articolo 59 - Funzionamento della conferenza dei capigruppo
Articolo 60 - Competenze della conferenza dei capigruppo
CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI
Sezione I- Costituzione delle commissioni
Articolo 61 - Costituzione
Sezione II - Le commissioni permanenti
Articolo 62 - Numero e materie di competenza
Articolo 63 - Composizione
Articolo 64 - Elezione dei componenti
Articolo 65 - Insediamento
Articolo 66 - Elezione del presidente
Articolo 67 - Attribuzioni del presidente
Articolo 68 - Convocazione ed ordine del giorno
Articolo 69 - Validità delle riunioni
Articolo 70 - Segretario e verbali
Articolo 71 - Trattazione degli argomenti
Articolo 72 - Partecipazione del sindaco, degli assessori e dei capigruppo alle sedute
Articolo 73 - Pubblicità delle sedute
Articolo 74 - Audizione
Articolo 75 - Decadenza, indennità
Articolo 76 - Rinvio alla disciplina sul funzionamento del consiglio
Sezione III - Le commissioni consiliari speciali
Articolo 77 - Costituzione ed elezione dei componenti
Articolo 78 - Compiti e durata della commissione speciale
Articolo 79 - Sedute e pubblicità dei lavori
Articolo 80 - Segretario
Articolo 81 - Disciplina di rinvio

TITOLO III- LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I- CONVOCAZIONE E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI
Articolo 82 - Convocazione della giunta comunale
Articolo 83 - Luogo della riunione
Articolo 84 - Carattere non pubblico delle riunioni della giunta comunale
Articolo 85 - Ordine delle discussioni e votazioni
Articolo 86 - Modalità delle votazioni - il voto palese
Articolo 87 - Astensione degli assessori
Articolo 88 - Assenza del segretario generale
Articolo 89 - Le deliberazioni della giunta
Articolo 90 - Norme applicabili

TITOLO IV- NORME FINALI

CAPO I - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E ABROGAZIONE DEI VECCHI REGOLAMENTI
Articolo 91 - Entrata in vigore
Articolo 92 - Abrogazione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

TITOLO I
LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
La convocazione del consiglio comunale

Articolo 1 - Sede consiliare

1. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, nella sala destinata allo scopo. E' fatto salvo quanto dispone l'articolo 26, comma 2, dello statuto comunale.
2. Nella sala consiliare, per la durata della seduta, sono esposti la bandiera italiana, la bandiera europea, il gonfalone della regione Veneto e quello del Comune.

Articolo 2 – L'avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare, il luogo, l'ora, il giorno o i giorni delle sedute.
2. L'avviso di convocazione è inviato ai consiglieri all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dai consiglieri comunali al momento dell'elezione o successivamente alla stessa, o a quello loro assegnato dal Comune. I consiglieri dovranno in ogni caso indicare anche un indirizzo ove ricevere la convocazione in forma cartacea nel caso in cui l'invio in forma telematica risulti, per ragioni tecniche, impossibile od eccessivamente gravoso**.**
3. Qualora il consigliere lo richieda per iscritto la convocazione può essere inviata, in aggiunta alla PEC, ad un indirizzo di posta elettronica non certificata o depositata presso la segreteria comunale.
4. Se entro dieci giorni dall'elezione il consigliere non comunica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il Comune ne attribuirà uno d'ufficio. Qualora entro lo stesso termine non comunichi un indirizzo per l'eventuale convocazione in forma cartacea prevista dal comma 2, ultimo periodo, l'avviso di convocazione si considererà consegnato al consigliere tramite deposito presso la segreteria comunale.
5. La convocazione del consiglio comunale è altresì comunicata, in forma libera, al Sindaco, assessori e revisori dei conti.
6. La trasmissione degli avvisi deve avvenire, salvo diversa disposizione, almeno sette giorni prima di quello della seduta. Nei casi d'urgenza, l'avviso può essere trasmesso almeno tre giorni prima della seduta ed eccezionalmente ventiquattro ore prima; in questi casi, salvo comunque l'applicazione dell'articolo 36, la maggioranza dei consiglieri presenti può decidere di differire la seduta al giorno seguente. Quanto sopra vale anche per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. I giorni previsti per la trasmissione degli avvisi di convocazione sono liberi, cioè non si computano in essi né il giorno della trasmissione dell'avviso né quello in cui ha luogo la seduta.
8. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nell'albo pretorio *on line* a cura del segretario generale nello stesso giorno in cui viene trasmesso ai componenti del consiglio; l'avviso è altresì affisso negli appositi spazi pubblici.
9. Il luogo, l'ora, il giorno o i giorni delle sedute sono di norma concordati dal presidente del consiglio con il sindaco.

Articolo 3 - Programmazione dei lavori

1. Il consiglio comunale può articolare la propria attività in sessioni di più sedute.

Articolo 4 - Ordine del giorno

1. Il presidente del consiglio predispone, nell'ordine di norma concordato con il sindaco, l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni e degli altri argomenti che ai sensi di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali sono trattati dal consiglio. E' fatto salvo l'articolo 26, comma 3, dello statuto comunale.

2. Gli oggetti di cui al comma 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari fino alla loro trattazione. Essi sono depennati su disposizione del presidente del consiglio quando i proponenti ne richiedano il ritiro.

3. Salvo quanto dispongono l'articolo 19 e l'articolo 29, commi 4 e 5, il consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

CAPO II
Disciplina generale delle sedute consiliari

Articolo 5 - Apertura della seduta e numero legale

1. Per le validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei componenti assegnati al consiglio. Alle sedute di seconda convocazione, che sono quelle che seguono le sedute di prima convocazione andate deserte e si tengono in altro giorno, deve intervenire almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.

2. Il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta appena sia presente il numero legale dei componenti il consiglio.

3. In nessun caso l'apertura della seduta può avvenire mezzora dopo l'orario fissato nell'avviso di convocazione.

4. Qualora, decorso il termine stabilito al comma 2, il consiglio non risulti in numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta ed il segretario generale ne dà atto a verbale. La seduta di prima convocazione è rinviata all'ora ed alla data di seconda convocazione.

5. I componenti del consiglio che non possono intervenire alla seduta ne danno comunicazione al presidente o al segretario generale. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

Articolo 6 - Designazione degli scrutatori

1. Dopo la dichiarazione di apertura della seduta, il presidente designa alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo durante la votazione e di accertarne con lui il risultato, tre consiglieri, di cui almeno uno, se presente, dei gruppi di minoranza.

2. Il presidente sostituisce definitivamente gli scrutatori che per qualsiasi motivo risultano assenti al momento di una votazione.

Articolo 7 - Assenza del segretario

1. Quando il segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è assente o impedito, ovvero quando l'oggetto riguarda interessi del medesimo o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, le sue funzioni sono assunte da un consigliere designato dal presidente.

Articolo 8 - Verifica del numero legale nel corso della seduta

1. Aperta la seduta, si presume che nel corso della stessa il consiglio sia adunato in numero legale.

2. Se al momento di una votazione risulta che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario per la validità della riunione, il presidente del consiglio sospende la seduta per un tempo massimo di quindici minuti; quindi verifica, mediante appello nominale, se si sia ricostituito il numero legale riprendendo in tal caso la seduta; nel caso opposto dichiara sciolta l'adunanza, rinviando gli oggetti rimasti da trattare alla seduta di seconda convocazione.

3. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il consiglio, purché in numero legale per la validità della seduta e fatte salve diverse disposizioni di legge, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Proseguimento della seduta in un giorno successivo

1. La seduta del consiglio comunale, per decisione del presidente o per proposta di ciascun componente il consiglio approvata dalla maggioranza dei presenti, può essere interrotta e rinviata ad un giorno successivo che è comunicato seduta stante ai presenti.

2. L'interruzione avviene, di norma, se i lavori del consiglio non sono conclusi entro la mezzanotte, salvo che la maggioranza dei presenti, su iniziativa del sindaco, non decida di proseguire per l'esame di oggetti urgenti. Se alla mezzanotte è già iniziato l'esame di un oggetto, si prosegue fino alla sua votazione, salvo che il presidente non decida per l'interruzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il presidente invia, ove lo consenta il funzionamento ordinario degli uffici e con le modalità previste all'art. 2 per la convocazione, apposito avviso ai componenti il consiglio assenti, salvo che il rinvio della seduta ed il giorno e l'ora dei nuovi lavori non siano già stati previsti nell'avviso di convocazione.

4. In merito alla proposta di interruzione o di proseguimento della seduta, possono parlare il proponente, il presidente del consiglio, il sindaco e un solo consigliere che vi si opponga.

Articolo 10 - Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 8, comma 2, si tiene dopo non meno di ventiquattro ore dalla consegna dell'apposito avviso.

2. L'avviso è inviato solo ai componenti il consiglio assenti.

3. Se la data e l'ora della seduta di seconda convocazione non sono già contenute nell'avviso di prima convocazione, tali data e ora sono stabilite dal presidente nell'avviso di seconda convocazione, che in tal caso è inviato a tutti i componenti il consiglio comunale.

3 bis. Se l'avviso introduce proposte di deliberazione che non erano comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, esso è inviato a tutti i componenti il consiglio comunale e limitatamente alle suddette proposte la seduta è di prima convocazione.

Articolo 11 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e quando il consiglio comunale deliberi espressamente, anche durante la seduta pubblica, di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui deve discutere o sulle cui qualità o atti si debbano esprimere valutazioni, giudizi o apprezzamenti discrezionali.

2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per opporsi ad essa; la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Gli assessori partecipano comunque alle sedute del consiglio anche se sono segrete.

4. Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati al segreto.

5. Delle sedute segrete non è effettuata la registrazione; è redatto soltanto un verbale sintetico, a cura del segretario, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate.

6. Salvo diverse disposizioni di legge, per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare si procede in seduta pubblica.

7. Il presidente del consiglio può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute.

8. Il presidente del consiglio autorizza le emittenti radio-televisive, che ne facciano richiesta, a trasmettere in diretta o in differita le sedute, o frazioni di sedute, del consiglio comunale, consentendo l'accesso in aula per le riprese. Il presidente autorizza, altresì, registrazioni e video-registrazioni anche da parte del pubblico.

9. Il Consiglio comunale, qualora le dotazioni tecniche lo permettano, è trasmesso in streaming sul sito del Comune. Il consiglio si svolge comunque regolarmente anche nel caso di inconvenienti tecnici che non consentano la trasmissione in streaming. Se le dotazioni tecniche permettono la registrazione della seduta, questa è pubblicata sul sito del Comune.

Articolo 12 - Spazio dell'aula riservato agli amministratori ed al pubblico

1. Oltre al segretario generale, al personale di segreteria, ai commessi ed ai componenti il collegio dei revisori, nessuna altra persona può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori.

2. Il pubblico presenzia alle sedute nello spazio ad esso riservato.

Articolo 13 - Intervento di terzi

1. Fatto salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 2, e l'articolo 63, comma 2, dello statuto comunale, per decisione del presidente del consiglio anche su richiesta del sindaco o di un capogruppo consiliare, possono essere ammessi nella parte della sala riservata al consiglio, per illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno, persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

2. I revisori possono chiedere al presidente del consiglio di prendere la parola per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Articolazione delle sedute consiliari e modifica dell'ordine del giorno

1. Le sedute del consiglio comunale si articolano nel modo seguente:
a) dapprima è data risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze, per la durata stabilita dall'articolo 18, comma 2;
b) di seguito il presidente del consiglio o il sindaco possono dare comunicazioni, sulle quali, su richiesta di un consigliere approvata senza discussione dal consiglio, può aprirsi un dibattito al quale ciascun gruppo può intervenire per una sola volta per un massimo di cinque minuti;
c) si esaminano quindi le proposte di deliberazione, le mozioni e gli altri argomenti, secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

2. Ciascun componente il consiglio può chiedere la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno; la richiesta è accolta se nessuno si oppone, oppure se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. In merito alla richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti, possono parlare il relatore proponente la modifica, il presidente del consiglio, il sindaco e un consigliere che vi si opponga.

4. La frazione di seduta dedicata alle domande di attualità, alle interrogazioni ed alle interpellanze può venire posposta o soppressa quando ci sia il consenso di tutti gli interroganti o interpellanti presenti in aula, o quando la riunione sia stata programmata nell'arco di più giorni. Essa può essere, altresì, sospesa per decisione del presidente del consiglio nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e del rendiconto della gestione del comune.

5. Ciascun componente il consiglio può chiedere che oggetti dell'ordine del giorno relativi a materie analoghe o affini siano trattati congiuntamente. La proposta è messa ai voti dopo che, oltre al proponente, abbia parlato un solo consigliere contrario ad essa. Se la proposta è approvata, dopo la chiusura della discussione, si procede a distinte dichiarazioni di voto ed a distinte votazioni.

Articolo 15 - Compiti del presidente del consiglio durante le sedute

1. Il presidente del consiglio dichiara aperta la discussione sui singoli oggetti iscritti nell'ordine del giorno dopo la loro presentazione, assicura la regolarità del dibattito, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai componenti il consiglio, motivando l'eventuale diniego, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni, dichiara la chiusura delle sedute ed il loro aggiornamento, dichiara lo scioglimento delle adunanze, fa osservare la legge, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

2. Il presidente del consiglio, anche su richiesta motivata di ciascun componente il consiglio, ha facoltà di sospendere brevemente la seduta.

3. Il presidente del consiglio decide inoltre su tutti i casi che si presentano nello svolgimento delle sedute e che non sono disciplinati dalla legge, dallo statuto comunale e dal regolamento.

4. Contro ogni decisione del presidente, il sindaco e ciascun consigliere hanno facoltà di appellarsi al consiglio. Il consiglio decide senza discussione, salvo diversa disposizione.

Articolo 16 - Poteri di polizia nell'aula

1. I poteri necessari per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari nell'aula spettano al presidente del consiglio che li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza dei vigili urbani in servizio in aula ed impartendo ad essi gli ordini necessari.

2. Se il sindaco o un assessore o un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, è richiamato dal presidente del consiglio. Il richiamato può dare spiegazioni. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il presidente del consiglio può interdire la parola a

colui che è stato richiamato e può altresì disporne l'allontanamento dall'aula, per tutto il resto della seduta, in caso di sua grave ulteriore turbativa dell'assemblea.

3. Le persone che, nella parte dell'aula riservata al pubblico, assistono alla seduta, rimangono in silenzio e mantengono un contegno corretto.

4. Il presidente del consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disordine.

5. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma 3, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il presidente del consiglio può ordinare che sia sgomberata l'aula.

6. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente del consiglio, questi sospende temporaneamente la seduta ed abbandona il seggio fino alla cessazione della turbativa. Se il tumulto continua, il presidente del consiglio riprende la funzione e, se lo ritiene necessario, scioglie l'adunanza.

Articolo 17 - Scioglimento dell'adunanza

1. L'adunanza è sciolta quando tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono stati trattati.

2. Se l'adunanza su decisione del presidente è comunque sciolta e alcuni oggetti sono rimasti da trattare, essi sono iscritti nell'ordine del giorno della successiva convocazione; se sono rimaste da trattare interrogazioni ed interpellanze, esse sono iscritte nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, allegato all'ordine del giorno della successiva convocazione.

CAPO III
Domande di attualità, interrogazioni e interpellanze

Articolo 18 - Frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze

1. Aperta la seduta, è data risposta dapprima alle domande di attualità di cui all'articolo 19 e quindi, fatto salvo l'articolo 29, comma 5, è data risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze, iscritte in un elenco allegato all'ordine del giorno dei lavori consiliari. Le interrogazioni e le interpellanze per le quali sia stata chiesta risposta in consiglio comunale sono iscritte nell'elenco secondo l'ordine di presentazione.

2. Le frazioni di seduta dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze non hanno durata superiore a trenta minuti.

3. Se restano da trattare altre interpellanze o interrogazioni, si procede ad esse al termine della seduta o, se i lavori sono programmati in più giorni, all'inizio della seduta successiva e così via fino ad esaurimento.

Articolo 19 - Contenuto e svolgimento delle domande di attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande di attualità esclusivamente su fatti accaduti dopo l'invio dell'avviso di convocazione del consiglio comunale, che interessino l'amministrazione o la comunità locale e comunque non siano riconducibili ad una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. La domanda di attualità, formulata per iscritto, può essere presentata al presidente del consiglio fino alla effettuazione dell'appello.

3. Spetta al presidente del consiglio dichiarare ricevibile la domanda di attualità.

4. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia legge la domanda di attualità e risponde ad essa nel tempo massimo di cinque minuti; uguale tempo è concesso ad un firmatario della domanda per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, senza apportare nuovi elementi di discussione. Qualora in sede di replica, nonostante il divieto, vengano apportati nuovi elementi di discussione, il sindaco o l'assessore delegato possono chiedere di controreplicare sui nuovi elementi di discussione a chiusura nel tempo massimo di un minuto.

5. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, alla domanda è data risposta nella seduta successiva quando il consiglio è convocato in più sedute. In caso diverso, alla domanda di attualità è data, entro dieci giorni, risposta scritta che è inviata per conoscenza anche ai consiglieri comunali.

6. Se chi ha presentato la domanda di attualità è assente, la domanda è dichiarata decaduta. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri, ed uno di essi è presente, la risposta è data.

7. Qualora il presidente del consiglio dichiari irricevibile la domanda di attualità perché presentata fuori termine o perché mancante dei requisiti di cui al comma 1, il presentatore può chiedere che la stessa sia trasformata in interrogazione o in interpellanza, da iscrivere eventualmente nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, in occasione della prima successiva convocazione.

8. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i venti minuti. Alle domande non trattate si applica la disciplina di cui all'art. 18, comma 3.

9. Le domande di attualità sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 20 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un argomento attinente all'attività amministrativa comunale, per sapere se un fatto sia vero, se una specifica informazione attinente all'attività amministrativa sia giunta all'Amministrazione o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in merito.

Articolo 21 – Interpellanza

1. L'interpellanza è una domanda scritta con la quale il consigliere o un gruppo consiliare, sollecita il sindaco o la giunta ad adottare un provvedimento o a revocare o modificare un provvedimento adottato. Se il presentatore non è soddisfatto ed intende promuovere una discussione ed un voto sui chiarimenti dati dalla giunta o dal sindaco, può trasformare, l'interpellanza (qualora rispetti i requisiti di cui all'art. 28) in una mozione, che sarà discussa nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Articolo 22 - Disposizioni comuni a interrogazioni e a interpellanze

1. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali sia stata espressamente richiesta risposta in consiglio comunale, è data risposta verbale secondo l'ordine di presentazione nel primo consiglio utile, fatto comunque salvo l'articolo 21, comma 4, dello statuto. Le interrogazioni e le interpellanze sono lette dal presidente del consiglio e possono essere illustrate da uno dei firmatari per un tempo non superiore a tre minuti.

2. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato alla materia non può eccedere i cinque minuti. L'interrogante o l'interpellante, che ha illustrato lo strumento ispettivo, interviene per un tempo non superiore a tre minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto, senza apportare nuovi elementi di discussione. Qualora in sede di replica, nonostante il divieto, vengano apportati nuovi elementi di discussione il sindaco o l'assessore delegato possono chiedere di controreplicare sui nuovi elementi di discussione a chiusura nel tempo massimo di un minuto.

3. Qualora tutti gli interroganti o interpellanti siano assenti l'interrogazione o interpellanza decade.

4. Non possono essere inserite nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, più di due interrogazioni o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

5. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali sia stata richiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'assessore delegato rispondono a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, commi 2 e 4 del presente regolamento nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

CAPO IV
Attività deliberativa del consiglio comunale

Articolo 23 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale appartiene ai soggetti indicati dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate in forma scritta e contengono i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto comunale.
3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spettante ai cittadini è disciplinata dall'articolo 62 dello statuto comunale.
4. In relazione al potere di proposta, ogni consigliere ha diritto di richiedere la collaborazione degli uffici comunali, d'intesa con il dirigente responsabile; ha, altresì, diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale secondo quanto dispone il relativo regolamento.
5. La proposta sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato appartiene al sindaco. Il documento del sindaco è depositato nella segreteria generale a disposizione di tutti i cittadini, è pubblicato all'albo pretorio *on line* ed è inviato ai capigruppo consiliari e ai consiglieri che siano stati candidati alla carica di sindaco.
6. Le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei verbali consiliari ed alla surrogazione dei consiglieri appartengono al presidente del consiglio. Appartengono, altresì, al presidente le proposte di deliberazione relative alla nomina e designazione di persone, limitatamente alle procedure da seguire.

Articolo 24 - Proposte d'iniziativa del sindaco e della giunta

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco o della giunta comunale sono trasmesse senza particolari formalità al presidente del consiglio perché siano esaminati dalle competenti commissioni prima della loro trattazione in consiglio comunale.
2. Le proposte di deliberazione, contenute nell'ordine del giorno degli avvisi di convocazione delle commissioni, anche se non sono state esaminate dalle stesse, sono comunque sottoposte all'esame del consiglio comunale.
3. Il presidente del consiglio comunale, su richiesta del sindaco, sentiti i capigruppo, può sottoporre direttamente alla trattazione del consiglio comunale proposte di deliberazione di comprovata urgenza; la maggioranza dei consiglieri presenti può richiedere per l'approfondimento di tali proposte l'esame preventivo da parte delle commissioni competenti.

Articolo 25 - Proposte d'iniziativa dei consiglieri

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri sono depositate presso la segreteria generale e trasmesse, a cura del segretario generale, al presidente del consiglio, al sindaco, all'assessore delegato alla materia e ai dirigenti competenti che si pronunciano in merito entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.
2. Acquisiti i pareri previsti dalla legge, le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura del presidente del consiglio, alla competente commissione consiliare. Si applica l'articolo 24, comma 2.

Articolo 26 - Deposito delle proposte ed invio delle stesse ai capigruppo

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari devono essere depositate presso la segreteria generale, corredate dagli atti istruttori e dai pareri pervenuti, e devono essere messe a disposizione ai capigruppo consiliari contemporaneamente all'invio dell'avviso di convocazione.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono messi a disposizione dei capigruppo ed anche agli altri consiglieri comunali entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno quindici giorni prima della seduta in cui ne è prevista l'approvazione.

2 bis. Si applica il comma 2 anche per la proposta del rendiconto, per la quale i termini non possono essere inferiori a venti giorni.

Articolo 27 - Presentazione di emendamenti prima della seduta consiliare

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 39, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono presentati per iscritto alla segreteria generale entro le ore dieci del giorno della seduta o della prima seduta se la convocazione riguarda più sedute.

2. Sugli emendamenti sono espressi gli stessi pareri previsti dalla legge per le proposte di deliberazione.

3. Gli emendamenti agli schemi di bilancio sono presentati alla segreteria generale entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità e comunque, nell'orario di servizio, entro il secondo giorno lavorativo antecedente la seduta in cui ne è prevista l'approvazione.

4. Non è ammessa la presentazione di emendamenti sulla mozione di sfiducia e sugli atti a contenuto vincolato previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Eccezionalmente, se siano sopravvenuti fatti o conoscenze dopo la scadenza del termine di presentazione degli emendamenti, soltanto nel caso in cui l'oggetto abbia una scadenza fissata dalla legge e non sia possibile il suo rinvio ad altra riunione utile, è ammessa la presentazione di emendamenti anche in corso di seduta, sprovvisti di ogni parere, previa decisione del presidente del consiglio approvata a maggioranza dei presenti.

6. Ciascun componente il consiglio può presentare per iscritto emendamenti agli emendamenti relativi alle proposte di deliberazione entro ventiquattro ore da questi ultimi o, se il termine è più favorevole, entro le ore dieci del giorno della seduta. Gli emendamenti agli emendamenti sugli schemi di bilancio sono presentati entro il giorno lavorativo successivo.

7. Agli emendamenti degli emendamenti si applica il comma 2 del presente articolo, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 39, comma 2.

CAPO V
Altre attività del consiglio comunale

Articolo 28 - Le mozioni

1. La mozione è un atto che impegna il sindaco e la giunta comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza. Dicasi mozione anche l'atto che esprime un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta comunale.

2. La mozione comporta l'adozione di un voto.

3. Ogni mozione deve essere sottoscritta da almeno tre consiglieri, salvo che il gruppo consiliare sia formato da meno di tre consiglieri: in questo caso la mozione deve essere comunque sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Per il deposito e l'invio ai capigruppo delle mozioni si applicano i termini previsti dall'art. 26, comma 1.

4.La discussione sulle mozioni si articola nel modo seguente:

a) il primo dei proponenti presenta la mozione nel termine di cinque minuti;

b) successivamente possono intervenire nel dibattito tre consiglieri comunali di cui uno a favore e due contro; il tempo assegnato a ciascuno intervento è fissato in cinque minuti.

5. La giunta comunale interviene per un tempo massimo di cinque minuti.

6. Per le dichiarazioni di voto si applica l'articolo 41 ed i tempi di intervento sono dimezzati.

7. L'ordine del giorno di ciascuna convocazione consiliare non può contenere più di una mozione presentata dagli stessi consiglieri.

8. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato su proposta del presidente, accolta dal consiglio, fermi restando complessivamente i tempi stabiliti ai commi 4, 5 e 6.

9. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti a parlare, per un tempo massimo di tre minuti, dopo il primo firmatario della mozione. L'ordine di intervento è costituito dalla data di deposito delle interrogazioni ed interpellanze negli uffici comunali.

Articolo 29 - Richieste di dibattito a carattere non deliberativo. Incarichi speciali a consiglieri

1. Il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dei lavori consiliari, il consiglio comunale dibatta su fatti di particolare importanza per la comunità locale. Le richieste sono presentate in forma scritta al presidente del consiglio e contengono l'indicazione specifica dell'argomento del dibattito. Per il deposito e l'invio ai capigruppo delle richieste di dibattito si applicano i termini previsti dall'articolo 26, comma 1.

2. Sui fatti sui quali si dibatte è ammessa la presentazione di ordini del giorno ai sensi dell'articolo 38.

3. Il presentatore interviene per illustrare l'argomento per una volta sola e per un tempo massimo di quindici minuti; ogni altro consigliere può intervenire per una volta sola e per un tempo massimo di cinque minuti, ed il tempo massimo impiegato dal sindaco o dall'assessore delegato alla materia non può superare i dieci minuti.

4. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano accaduti successivamente alla data dell'avviso di convocazione, il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che si apra comunque il dibattito in consiglio comunale ancorché l'argomento non sia stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari. La richiesta è presentata, in forma scritta e prima dell'inizio della seduta, al presidente

del consiglio che provvede ad informare, prescindendo da qualsiasi formalità, i capigruppo consiliari.

5. La richiesta di dibattito presentata ai sensi del comma 4 può essere dichiarata ammissibile dal presidente del consiglio. Il dibattito si tiene dopo le domande di attualità e i tempi degli interventi fissati dal comma 3 sono dimezzati. Dopo il dibattito si passa in ogni caso all'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

6. Con un ordine del giorno correlato ad una richiesta di dibattito proposta da almeno cinque consiglieri, il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a svolgere studi ed approfondimenti su temi specifici relativi alla situazione sociale ed economica della comunità locale e alle sue prospettive. L'ordine del giorno descrive il tema e le finalità dell'incarico, indica il nome o i nomi dei consiglieri da incaricare e il loro portavoce ed è sottoposto a votazione palese. Il consigliere o i consiglieri incaricati presentano al presidente del consiglio entro un congruo termine un documento conclusivo, che è trasmesso al sindaco ed ai capigruppo ed è esaminato direttamente dal consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO VI
La discussione

Articolo 30 - Presentazione degli oggetti

1. Le proposte di deliberazione sono lette ed illustrate dal proponente. Le proposte di deliberazione possono essere date per lette se nessun componente il consiglio si oppone.
2. Ogni altro oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari è illustrato dal proponente, o da uno dei proponenti quando i presentatori sono più di uno.
3. E' data facoltà al proponente, o ai proponenti quando siano più di uno, di ritirare l'oggetto dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Articolo 31 - Interventi dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari ne fanno richiesta al presidente del consiglio, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
2. Se un consigliere, chiamato dal presidente del consiglio ad intervenire, non risulta presente, s'intende che abbia rinunciato a parlare. E' consentito lo scambio di turno tra i consiglieri iscritti a parlare.
3. Il consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.
4. Il consigliere, durante il proprio intervento, si attiene all'oggetto posto in discussione.
5. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

Articolo 32 - Interventi del presidente del consiglio e dei relatori

1. Il presidente del consiglio può parlare, alla fine dei singoli interventi, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti.
2. Chi è relatore ha in ogni caso facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se è favorevole o meno agli ordini del giorno o agli emendamenti presentati. Il sindaco, anche quando non è relatore, ha sempre la facoltà di intervenire e di replicare. La stessa facoltà hanno gli assessori quando si tratta di oggetti attinenti alla loro delega.

Articolo 33 - Durata degli interventi

1. Salvo modalità e tempi diversi stabiliti dal presente regolamento o decisi di volta in volta dal consiglio, ogni consigliere può intervenire nella discussione di ciascun oggetto in trattazione per quattro volte e per un tempo massimo complessivo di dieci minuti. Se il consigliere dichiara di parlare a nome del gruppo può intervenire per un tempo massimo complessivo di quindici minuti.
2. Le comunicazioni del presidente del consiglio e del sindaco, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b, non possono avere una durata complessiva superiore a trenta minuti.
3. I tempi di intervento di cui al comma 1 sono elevati rispettivamente a venti e trenta minuti quando la discussione verta su uno dei seguenti oggetti:

a) linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) mozione di sfiducia;
c) bilancio preventivo del comune;
d) rendiconto della gestione del comune;
e) strumenti di pianificazione;
f) provvedimenti programmatici;
g) regolamenti.

4. Ogni intervento per motivi procedurali, quali la richiesta di modifica dell'ordine del giorno, la mozione d'ordine, le questioni pregiudiziale e sospensiva, la chiusura anticipata della discussione generale, la richiesta di sospensione o di chiusura della seduta, non può superare il limite massimo di tre minuti.

Articolo 34 - Mozione d'ordine

1. I componenti il consiglio comunale possono presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine; essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere ed approvare un oggetto, siano osservati la legge, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

2. Il presidente del consiglio concede la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione.

3. La decisione sulla mozione è assunta dal presidente del consiglio.

Articolo 35 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta personale o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale indica in che cosa esso consista.

3. Il presidente del consiglio, se ritiene ammissibile la richiesta, concede al richiedente tre minuti per illustrare il fatto indicato e per svolgere il relativo intervento.

4. La richiesta di parola per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta.

Articolo 36 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. E' questione pregiudiziale la richiesta presentata formalmente che un oggetto non debba essere discusso ma ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. E' questione sospensiva la richiesta presentata formalmente che la discussione su un oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari sia rinviata ad altro momento o, se è prevista, ad altra seduta.

3. La questione pregiudiziale e la questione sospensiva sono presentate da ogni componente il consiglio di norma dopo la presentazione dell'oggetto e prima che il presidente abbia aperto la discussione.

4. Oltre il proponente la questione, è ammesso a parlare un solo consigliere che sia contrario ad essa; il sindaco o un assessore possono sempre esprimere l'avviso della giunta. Dopo la discussione si procede subito alla votazione sulla questione posta.

Articolo 37 - Chiusura anticipata della discussione generale

1. Otto componenti il consiglio o tre capigruppo consiliari possono, in qualunque momento, chiedere per iscritto la chiusura della discussione, e sulla proposta decide il consiglio.

2.Oltre il proponente, è ammesso a parlare un solo consigliere che sia contrario.

3. Dopo che sia stata deliberata la chiusura della discussione ha ancora facoltà di parlare, per non più di cinque minuti, un consigliere per ciascun gruppo.

Articolo 38 - Presentazione durante la discussione di ordini del giorno

1. Ciascun componente il consiglio comunale può presentare durante la discussione ordini del giorno relativi all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del presidente. Gli ordini del giorno esprimono l'opinione del consiglio, forniscono indicazioni ed orientamenti al sindaco e alla giunta, ma non danno mai luogo a provvedimenti.

2. Possono essere presentati emendamenti all'ordine del giorno solo se i proponenti dello stesso non si oppongono.

3. Sugli ordini del giorno e sugli emendamenti non si svolge dibattito, ma sono ammessi interventi per dichiarazioni di voto non superiori a tre minuti.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

5. E' data facoltà a ciascun componente il consiglio comunale di chiedere al presidente del consiglio una breve sospensione della trattazione dell'oggetto allo scopo di consentire ai proponenti l'eventuale integrazione o riduzione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

6. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.

7. Se la richiesta è accolta, alla ripresa della trattazione dell'oggetto è concesso ai proponenti di presentare per iscritto al presidente del consiglio il testo o i testi eventualmente concordati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi è data lettura al consiglio da parte del presidente.

Articolo 39 - Presentazione di emendamenti e di sub-emendamenti durante la discussione

1. In deroga a quanto dispone l'articolo 27, durante la discussione ciascun componente il consiglio può presentare, di norma per iscritto, depositandoli sul banco del presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi siano preordinati a rettifiche formali o a correzioni di errori materiali. Il presidente in via eccezionale può altresì ammettere la presentazione, per iscritto, di emendamenti in deroga ai termini previsti dall'articolo 27. In tali casi, ai fini dei pareri, si applica il comma 2.

2. Se la presentazione degli emendamenti agli emendamenti, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del presente regolamento, avviene durante la discussione, in luogo dei pareri previsti dalla legge è espresso, seduta stante, parere di regolarità da parte del segretario generale.

3. Se manca anche il parere del segretario, il presidente può sempre ammettere l'emendamento e il sub- emendamento oppure rinviare la trattazione dell'oggetto ad altra seduta per consentire che anche sull'emendamento e sul sub-emendamento siano acquisiti i pareri previsti dalla legge per le proposte di deliberazione. Nella successiva seduta non possono essere presentati sull'oggetto né nuovi emendamenti né nuovi sub-emendamenti.

4. Sugli oggetti diversi dalle proposte di deliberazione la presentazione di emendamenti e di sub-emendamenti è ammessa fino alla votazione.

5. Sugli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed ai sensi dell'articolo 27 e sui sub-emendamenti non si svolge dibattito, ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto. Il primo firmatario di ciascun emendamento o sub-emendamento può, comunque, illustrarlo per non più di cinque minuti.

6. Gli emendamenti ed i sub-emendamenti possono essere ritirati in qualsiasi momento prima della votazione.

7. Quando siano stati presentati emendamenti e sub-emendamenti in numero tale da perseguire secondo il giudizio del buon padre di famiglia il fine di frapporre ostacoli di ogni tipo per intralciare o far ritardare il voto di approvazione o del bilancio preventivo o di un regolamento o di un provvedimento urgente, anche per scadenze fissate per legge o atto di altra autorità o per evitare un danno al Comune, o di un provvedimento essenziale per l'attuazione del programma dell'amministrazione dichiarato eccezionalmente tale fin dall'inizio con l'iscrizione del relativo oggetto all'ordine del giorno, il sindaco può chiedere motivatamente che si proceda a votazione dei singoli emendamenti senza illustrazione ed interventi per dichiarazione di voto. Contro la richiesta del sindaco può parlare un consigliere per ciascun gruppo per un massimo di tre minuti. La richiesta del sindaco è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 40 - Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale, che non può durare più di dieci minuti.

CAPO VII
Le votazioni

Articolo 41 - Le dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola è concessa esclusivamente per dichiarazioni di voto.

2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di cinque minuti. Identico tempo è concesso al sindaco, a ciascun consigliere che dichiari di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo ed al consigliere non appartenente ad alcun gruppo.

3. Sulle questioni procedurali non sono consentite dichiarazioni di voto.

4. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate ai sensi dell'articolo 42, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato comprensivo delle parti su cui si vota in modo separato.

Articolo 42 - Votazioni per parti e voto bloccato

1. Il sindaco o ciascun consigliere in qualsiasi momento prima della votazione può formulare la richiesta che su un testo, quando sia possibile, si voti per parti. Sulla richiesta si pronuncia il consiglio senza discussione.

2. Il sindaco, in alternativa alla richiesta di cui all'art. 39, comma 7, e fermi restando i presupposti ivi previsti, può chiedere motivatamente che si proceda, senza discussione, con un unico voto sulla proposta nella sua formulazione originaria, o su parte di essa, compresi gli emendamenti ed i sub-emendamenti che lo stesso sindaco abbia dichiarato di accogliere. Contro la richiesta del sindaco può parlare un consigliere per ciascun gruppo per un massimo di dieci minuti. La richiesta è accolta se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

3. La richiesta di cui al comma 2 fa cadere sia gli emendamenti ed i sub-emendamenti presentati e non accolti dal sindaco, sia la richiesta di votazione per parti separate.

4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta approvato per parti.

Articolo 43 - Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la questione pregiudiziale;
b) la questione sospensiva;
c) la richiesta di votazione per parti;
d) gli emendamenti agli ordini del giorno di cui all'articolo 38, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
e) gli ordini del giorno di cui all'articolo 38, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
f) i sub-emendamenti;
g) gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione, ad iniziare da quelli soppressivi, facendo seguire i modificativi e poi gli aggiuntivi;
h) la proposta principale.

2. E' facoltà del presidente del consiglio derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

3. E' altresì facoltà del presidente del consiglio dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e di sub-emendamenti che, per effetto di precedenti votazioni, non abbiano più significato, nonché di sub-emendamenti che stravolgano gli emendamenti.

Articolo 44 - Votazioni palesi

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano salvo i casi in cui la legge, lo statuto comunale ed i regolamenti prevedano la votazione per appello nominale.

2. E' facoltà del presidente del consiglio procedere alla votazione per appello nominale anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

3. Nel caso di votazione per appello nominale, il presidente del consiglio indica, prima del voto, il significato del "sì" e del "no".

4. Il presidente del consiglio fa ripetere la votazione palese quando vi siano dubbi nel suo risultato.

Articolo 45 - Elezioni di persone e votazioni segrete

1. Salvo diversa disposizione di legge o di statuto comunale, le votazioni su persone si svolgono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte con l'indicazione dei candidati.

3. Nelle elezioni di persone e nelle votazioni segrete è considerato astenuto chi non depone la scheda. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Ogniqualvolta la legge o lo statuto comunale o i regolamenti non prevedano maggioranze diverse o riserva di posti per le minoranze, ciascun componente il consiglio vota per tanti nominativi quanti sono quelli da eleggere e risultano eletti coloro che riportano un numero di voti superiore alla metà più uno dei votanti. Nel caso in cui i nominativi proclamati eletti siano in numero inferiore a quello dei nominativi da eleggere si procede, seduta stante, a nuova votazione o a nuove votazioni finché sia raggiunto il numero previsto dei nominativi da eleggere.

5. Si procede con voto limitato ogniqualvolta esso sia previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti oppure sia prevista la riserva di posti per le minoranze. Risultano eletti in tal caso coloro che ottengono il maggior numero di voti, fatti salvi i posti o il posto riservati alle minoranze. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Nel caso in cui sia prevista la riserva di posti e le minoranze presentino formalmente più candidature di quanti siano i posti loro riservati, se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione, la votazione è nulla e va ripetuta, tranne che il rappresentante o i rappresentanti della minoranza siano stati candidati formalmente dalla maggioranza e, se eletti, si aggiungano ad altro o altri eletti che siano espressione della minoranza.

7. Ogniqualvolta il consiglio comunale procede ad elezione o designazione di persone, si considerano validi solo i voti ottenuti da candidati per i quali sia stato presentato il curriculum. Il curriculum è presentato al segretario generale per essere acquisito agli atti del consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta in cui si procede alla nomina. Il curriculum è sottoscritto dal candidato e, oltre alla dichiarazione espressa dell'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi e alla disponibilità ad accettare l'incarico, contiene i dati anagrafici completi

dell'interessato, il titolo di studio, l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche ricoperte in società, enti e istituzioni iscritti in pubblici registri, la descrizione non sommaria delle specifiche competenze tecniche e professionali relative alla nomina. Il curriculum, di norma, è accompagnato da una lettera di segnalazione sottoscritta dal sindaco o da un consigliere comunale.

8. Il comma 7 non si applica quando i candidati siano il sindaco, i consiglieri o gli assessori comunali.

Articolo 46 - Parità di voti

1. In caso di parità di voti la votazione è inefficace, cioè la proposta non è né approvata, né respinta. Se trattasi di proposta di deliberazione, essa può essere ripresentata nell'ordine del giorno di altra convocazione consiliare.

Articolo 47 - Mancata partecipazione alla votazione

1. I componenti del consiglio che, pur presenti, non partecipano alla votazione sono equiparati a coloro che dichiarano di astenersi dal voto.

Articolo 48 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata ciascuna votazione, il presidente del consiglio ne riconosce e proclama l'esito con l'assistenza degli scrutatori.

CAPO VIII
I verbali delle sedute consiliari

Articolo 49 - I verbali delle sedute consiliari

1. Ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno della riunione del consiglio e ciascun fatto o avvenimento rilevante accaduto durante la seduta è oggetto del verbale redatto a cura del segretario generale. Il segretario generale a tal fine si avvale del personale di segreteria. La registrazione delle sedute è solo di ausilio al personale di segreteria per la stesura dei verbali; i nastri registrati sono equiparati agli appunti stesi dal segretario e dal personale di segreteria in corso di seduta e non costituiscono, in nessun caso, documento amministrativo.

2. Il verbale, a seconda dell'oggetto, oltre al numero d'ordine annuale contiene le seguenti indicazioni:

a) il tipo di seduta (ordinaria, urgente, particolarmente urgente, di prima o di seconda convocazione);
b) la data e il luogo della riunione;
c) l'indicazione dei componenti il consiglio presenti e assenti;
d) l'indicazione degli assessori presenti e assenti;
e) la qualifica ed il nome di chi ha assunto o tenuto la presidenza della seduta;
f) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
g) l'oggetto ed il testo della proposta;
h) il nominativo di coloro che sono intervenuti nella discussione, compresi quelli che hanno espresso dichiarazioni di voto;
i) il sistema di votazione utilizzato;
j) il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro e contro la proposta, i nomi di coloro che hanno riportato voti ed il numero dei voti riportati, il numero delle schede bianche, nulle, contestate e non leggibili;
k) i nominativi di coloro che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario;
l) i nominativi degli scrutatori;
m) la proclamazione dei risultati della votazione o delle votazioni;
n) i fatti occorsi.

3. I verbali riportano sinteticamente i punti principali della discussione. Se un consigliere ne faccia richiesta, il suo intervento è riportato integralmente a verbale purché il relativo testo, scritto in modo leggibile, sia stato letto in aula e successivamente consegnato al segretario prima della conclusione della seduta. Ogni componente il consiglio ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. I verbali sono firmati dal segretario e riportano la data in cui sono stati sottoscritti.

5. I verbali sono firmati anche dal presidente. La firma del presidente può essere apposta anche in data diversa da quella di cui al comma 4, purché precedente all'approvazione dei verbali.

6. Possono essere temporaneamente omessi dai relativi verbali i punti della discussione. In tal caso i verbali, che comunque contengono le dichiarazioni di voto e gli esiti degli emendamenti, sono integrati entro e non oltre venti giorni dalla seduta cui si riferiscono con un allegato che riporta i punti della discussione. Anche l'allegato è sottoscritto dal segretario e dal presidente ed è pubblicato all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge per le deliberazioni.

7. Le copie dei verbali e dei loro estratti sono dichiarate conformi agli originali dal segretario generale o da un impiegato comunale all'uopo incaricato.

Articolo 50 - Approvazione dei verbali delle sedute consiliari

1. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei capigruppo e sono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. I verbali sono dati per letti, ritenendosi che i componenti il consiglio e gli assessori abbiano avuto modo di leggerli e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi.

3. In sede di approvazione dei verbali non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati ma soltanto per proporre rettifiche. Le rettifiche proposte non possono riguardare le dichiarazioni fatte da altri consiglieri. Le rettifiche si intendono accolte se nessun componente il consiglio presenta obiezioni; in caso contrario le rettifiche sono sottoposte a votazione. Le rettifiche accolte sono riportate nel verbale della seduta di approvazione.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
Il presidente del consiglio

Articolo 51 - Elezione del presidente

1. L'elezione del presidente del consiglio comunale avviene nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Il consigliere che è eletto presidente del consiglio cessa dalle cariche di componente di commissione consiliare e di capogruppo.

Articolo 52 - Compiti e poteri del presidente nei rapporti con gli organi del consiglio

1. Il presidente del consiglio è garante dell'esercizio delle funzioni degli organi del consiglio.
2. A tal fine, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, il presidente del consiglio:

a) coordina i lavori delle commissioni consiliari con quelli del consiglio e della conferenza dei capigruppo, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari;
b) formula proposte al sindaco in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai gruppi consiliari e alle commissioni consiliari l'espletamento delle loro funzioni;
c) formula al sindaco proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
d) decide sulle questioni interpretative del presente regolamento richiestegli dal sindaco, dalle commissioni consiliari, dai singoli consiglieri;
e) esprime parere sulle proposte di modifica del presente regolamento prima del loro invio alla conferenza dei capigruppo.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio si ispira al criterio dell'imparzialità.
4. Il presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal segretario generale e dal personale della segreteria generale.

Articolo 53 - Compiti e poteri del presidente nei rapporti con i consiglieri

1. Il presidente del consiglio è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni riconosciute ai singoli consiglieri dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. A tal fine, il presidente del consiglio:

a) promuove ogni iniziativa utile a consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
b) interviene perché sia assicurata ai consiglieri la collaborazione degli uffici di cui all'articolo 23, comma 4.

Articolo 54 - Ruolo di rappresentanza

1. Al presidente del consiglio è demandato il compito di rappresentare il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.

CAPO II
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

Articolo 55 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Si applica l'articolo 29 dello statuto comunale.
2. Ciascun consigliere entro dieci giorni dalla sua convalida dichiara a quale gruppo consiliare intende appartenere.
3. Nelle more della dichiarazione o in suo difetto, il consigliere è iscritto al gruppo della lista in cui è stato eletto.
4. La richiesta di passaggio da un gruppo consiliare ad un altro, che non sia il gruppo misto, è accettata dal presidente del gruppo cui si chiede di aderire.
5. Il gruppo consiliare misto, formato da almeno due consiglieri, costituisce gruppo ad ogni effetto. Ogniqualvolta il gruppo subisce modifiche, designa un nuovo capogruppo che entra in carica il decimo giorno successivo all'invito a tale fine inviato dal presidente del consiglio ai componenti del gruppo.

Articolo 56 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari

1. Per la loro attività strettamente connessa a quella del consiglio, i gruppi consiliari possono fruire, tramite il presidente del consiglio, dei servizi di cui si avvale lo stesso presidente ai sensi dell'art. 52, comma 4.
2. Tramite il presidente del consiglio, i gruppi consiliari per l'attività di cui al comma 1 possono utilizzare un'aula della sede municipale o di altro immobile disponibile.

Articolo 57 - Capigruppo consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare provvede entro venti giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri, alla nomina del proprio capogruppo.
2. Ciascun gruppo consiliare può nominare anche un vice-capogruppo.
3. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto è assunta dal consigliere più anziano per età.
4. I capigruppo esercitano i poteri attribuiti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Articolo 58 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente del consiglio, dal sindaco, dai capigruppo consiliari.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco, partecipa alla conferenza il vice sindaco o un assessore a ciò delegato dal sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del capogruppo partecipa alla conferenza il vice capogruppo o, in caso di assenza o impedimento anche del vice capogruppo, un altro componente del gruppo consiliare.

Articolo 59 - Funzionamento della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su iniziativa del presidente del consiglio o di chi lo sostituisce.

2. Il presidente del consiglio convoca altresì la conferenza dei capigruppo entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco o dei capigruppo consiliari rappresentativi di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno dei lavori della conferenza gli argomenti richiesti.

3. Le sedute della conferenza non sono pubbliche, salva diversa decisione della conferenza stessa previamente pubblicizzata dal presidente.

4. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Qualora si renda necessario procedere a votazioni, le decisioni sono adottate con voto palese proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi. Il sindaco ha diritto di voto qualora abbia dichiarato di non appartenere ad alcun gruppo consiliare. Il presidente del consiglio vota se è assente il rappresentante del gruppo cui appartiene.

6. Delle sedute della conferenza è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

7. Si applica alla conferenza dei capigruppo, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, la disciplina delle commissioni consiliari.

Articolo 60 - Competenze della conferenza dei capigruppo

1. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari:

a) esaminare preventivamente le proposte di modifica dello statuto comunale e del presente regolamento da presentare al consiglio comunale;
b) fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio o il sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

CAPO III
Le commissioni consiliari

Sezione I
Costituzione delle commissioni

Articolo 61 - Costituzione

1. Sono costituite le commissioni consiliari permanenti. Esse, una volta insediate, esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da presentare al consiglio comunale ed esprimono eventualmente sulle stesse un parere. Le commissioni verificano altresì lo stato di attuazione dei piani e dei programmi per riferirne al consiglio e danno indicazioni, su richiesta del sindaco e della giunta, in ordine alla linea da seguire su determinati oggetti.

2. Le commissioni speciali hanno durata temporanea e sono costituite dal consiglio comunale, quando occorra esperire indagini conoscitive ed inchieste, su proposta della giunta o di un quinto dei componenti il consiglio.

2 bis. Le commissioni consiliari di garanzia e controllo sono regolamentate dallo statuto.

Sezione II
Le commissioni permanenti

Articolo 62 - Numero e materie di competenza

1. Le commissioni consiliari permanenti sono quattro ed hanno competenza sulle seguenti materie:

a) prima commissione: affari generali, sviluppo economico e occupazione, trasporti, personale;
b) seconda commissione: bilancio, finanze e tributi;
c) terza commissione: urbanistica, regolamenti e piani edilizi, lavori pubblici, tutela dell'ambiente;
d) quarta commissione: pubblica istruzione, cultura, sport, servizi sociali, volontariato, problemi giovanili, problemi dell'immigrazione.

2. La competenza su materie non comprese fra quelle di cui al comma 1 è attribuita alla prima commissione.

3. Non sono soggetti al parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei verbali consiliari, alla nomina, designazione ed elezione di persone, alla surrogazione dei consiglieri, alla mozione di sfiducia, agli atti a contenuto vincolato previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 63 - Composizione

1. Le commissioni permanenti sono composte da cinque consiglieri.

2. Le dimissioni da componente di una commissione sono immediatamente irrevocabili e sono presentate al presidente del consiglio comunale.

Articolo 64 - Elezione dei componenti

1. La elezione dei componenti delle commissioni avviene nella seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale e rispetta la proporzione esistente tra i gruppi consiliari.

2. Non possono essere eletti componenti delle commissioni il sindaco e il presidente del consiglio comunale.

3. L'elezione dei componenti di ciascuna commissione è fatta a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nome.

Articolo 65 - Insediamento

1. Entro dieci giorni dalla elezione dei componenti, il presidente del consiglio comunale, convoca le commissioni per:

a) l'insediamento

b) l'elezione del presidente.

2. La seduta di insediamento è presieduta dal presidente del consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. Il presidente del consiglio dà notizia dell'avvenuto insediamento delle commissioni nella prima seduta consiliare utile.

Articolo 66 - Elezione del presidente

1. Ogni commissione elegge il presidente nel proprio seno.

2. L'elezione del presidente della commissione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati nelle prime due votazioni, e successivamente a maggioranza semplice.

3. Il presidente designa un componente della commissione per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 67 - Attribuzioni del presidente

1. Il presidente convoca la commissione di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti assegnati o su richiesta del presidente del consiglio comunale; predispone l'ordine del giorno, includendovi gli oggetti indicati dal sindaco o dall'assessore e quelli proposti dalla maggioranza dei componenti la commissione e dal presidente del consiglio, nel rispetto dell'art. 61, comma 1, e dell'art. 62. In caso di ritardo o di omissioni del presidente della commissione provvede il presidente del consiglio.

2. Il presidente o un suo delegato può svolgere in consiglio comunale una relazione illustrativa sui pareri dati dalla commissione.

Articolo 68 - Convocazione ed ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione della commissione è trasmesso con le stesse modalità dell'avviso di convocazione del consiglio comunale ai componenti di norma tre giorni prima della seduta ed indica l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione è inviato al sindaco, ai capigruppo consiliari e al presidente del

consiglio ed è pubblicato all'albo pretorio *on line*. L'avviso di convocazione è inviato anche all'assessore quando nell'ordine del giorno della seduta sono inseriti gli oggetti proposti dallo stesso.

3. I documenti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati contestualmente alla convocazione, a cura del presidente della commissione, presso la segreteria generale.

Articolo 69 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.
2. I pareri sono assunti a maggioranza dei votanti.
3. I voti sono espressi in modo palese.

Articolo 70 - Segretario e verbali

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della commissione oppure, se ritenuto necessario dal presidente, da un dirigente o da un suo sostituto.

2. Il verbale delle riunioni è redatto in forma sintetica a cura del segretario della commissione che lo sottoscrive assieme al presidente. Il verbale è approvato dalla commissione.

3. I verbali delle commissioni sono posti fra gli atti delle proposte di deliberazione consiliare e vi sono acquisiti prima della votazione del consiglio comunale.

Articolo 71 - Trattazione degli argomenti

1. Il presidente del consiglio comunale nel chiedere la convocazione delle commissioni assegna alle stesse, secondo la competenza per materia, gli oggetti da esaminare e ne indica il relatore. Nell'ambito delle proprie competenze le commissioni sono libere di organizzare il proprio lavoro.

2. L'eventuale carenza di competenza di una commissione su un determinato oggetto è eccepita in consiglio comunale da qualsiasi consigliere mediante questione pregiudiziale.

3. La dichiarazione di incompetenza su un determinato oggetto da parte di una commissione è sottoposta al consiglio comunale mediante questione pregiudiziale presentata dal presidente della commissione o, in sua assenza, da altro componente.

4. L'oggetto che riguarda due materie, di cui nessuna è prevalente, è assegnato all'esame congiunto delle due commissioni competenti. In tal caso la convocazione è disposta dal presidente del consiglio comunale. Presiede la riunione il presidente di commissione più anziano di età.

Articolo 72 - Partecipazione del sindaco, degli assessori e dei capigruppo alle sedute

1. Possono partecipare ai lavori della commissione, con diritto di parola, il presidente del consiglio comunale, il sindaco, l'assessore competente e i capigruppo dei gruppi non rappresentati nella commissione.

Articolo 73 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche.
2. Le sedute sono segrete nel caso in cui si discuta intorno a persone.
3. La commissione stabilisce motivatamente a maggioranza gli altri casi in cui la seduta è segreta.
4. I consiglieri non componenti possono intervenire alle sedute segrete delle commissioni quali uditori.

Articolo 74 - Audizione

1. Per ottenere approfondimenti sull'oggetto in discussione, le commissioni possono:
a) disporre l'audizione dei dirigenti e degli impiegati del comune, delle aziende e delle istituzioni, i quali, se avvisati almeno cinque giorni prima e se sono in servizio, hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere;
b) sentire il sindaco e gli assessori;
c) disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio.
2. Le commissioni possono invitare ai propri lavori, senza oneri a carico del comune, i rappresentanti di enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche e professionali, organismi di partecipazione che siano interessati all'argomento trattato, nonché singoli cittadini o specialisti il cui parere sia ritenuto utile per l'oggetto in esame.

Articolo 75 - Decadenza, indennità

1. Il consigliere che non partecipa, senza giustificazione, a tre sedute consecutive incorre nella decadenza dalla carica di componente della commissione, e non può sostituire consiglieri di altre commissioni dimissionari o cessati per qualsiasi altra causa entro i tre mesi dalla propria decadenza. La decadenza su segnalazione di qualsiasi consigliere è disposta dal consiglio comunale su proposta del suo presidente, dopo aver acquisito le deduzioni dell'interessato. L'assenza è giustificata almeno un'ora prima della seduta al presidente o ad un componente della commissione.
2. Ai componenti delle commissioni è corrisposta l'indennità di presenza nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 76 - Rinvio alla disciplina sul funzionamento del consiglio

1. Salvo diversa disposizione, si applica alle commissioni consiliari permanenti la disciplina prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per il consiglio comunale, in quanto compatibile.

Sezione III
Le commissioni consiliari speciali

Articolo 77 - Costituzione ed elezione dei componenti

1. Le commissioni consiliari speciali di cui all'articolo 61, comma 2, sono costituite con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il consiglio, allo scopo di acquisire ed

elaborare informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile su uno specifico problema sul quale il consiglio comunale sia chiamato a deliberare o dibattere.

2. Le commissioni speciali sono composte da sette consiglieri eletti dal consiglio, in modo da rispettare la proporzione esistente tra i gruppi.

3. L'elezione avviene, subito dopo la costituzione della commissione, con votazione segreta e con voto limitato a due nomi.

Articolo 78 - Compiti e durata della commissione speciale

1. All'atto della costituzione, il consiglio comunale precisa i compiti attribuiti alla commissione speciale, nonché i termini, prorogabili motivatamente, entro i quali la commissione medesima deve rassegnare le proprie conclusioni.

2. Consegnata al presidente del consiglio comunale e al sindaco la relazione finale, la commissione è sciolta.

3. Il presidente del consiglio riferisce sulle conclusioni della commissione nella prima seduta consiliare.

Articolo 79 - Sedute e pubblicità dei lavori

1. Le sedute della commissione speciale sono di norma segrete.

2. Quando lo richieda la maggioranza dei componenti assegnati, le sedute possono essere pubbliche e di esse il presidente dà preventivo avviso da pubblicare all'albo pretorio *on line* almeno tre giorni prima della riunione.3. La commissione organizza il proprio lavoro in modo autonomo e può invitare chiunque ritenga utile all'approfondimento delle questioni in esame. Ai fini organizzativi il presidente comunica al presidente del consiglio comunale e al sindaco il calendario delle riunioni.

Articolo 80 - Segretario

1. Svolge le funzioni di segretario della commissione speciale il segretario generale oppure un dirigente o un impiegato designati dallo stesso.

Articolo 81 - Disciplina di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano alla commissione speciale, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III
LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE
Capo I
Convocazione e disciplina delle riunioni

Articolo 82 - Convocazione della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata senza particolari formalità.
2. Spetta al presidente di predisporre l'ordine del giorno, distinguendo tra le proposte di deliberazione e gli altri oggetti sui quali la giunta può assumere una decisione.

Articolo 83 - Luogo della riunione

1. La giunta comunale si riunisce di regola almeno una volta la settimana nella casa comunale, nell'apposita sala.
2. Il presidente può disporre l'effettuazione della seduta in altra sede idonea e riservata.

Articolo 84 - Carattere non pubblico delle riunioni della giunta comunale

1. Le riunioni della giunta comunale non sono pubbliche.
2. Possono essere invitati alle riunioni per riferire su particolari problemi dirigenti, funzionari e responsabili di servizi, professionisti ed esperti.
3. Alla giunta possono partecipare, su invito del presidente, i revisori dei conti, il presidente del consiglio, i presidenti delle commissioni consiliari, i rappresentanti del consiglio e del comune presso enti, aziende ed istituzioni ed i componenti delle commissioni.
4. Il presidente può consentire l'audizione di cittadini singoli o associati, ai fini dell'esercizio degli istituti di partecipazione popolare.

Articolo 85 - Ordine delle discussioni e votazioni

1. Il presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno a partire dalle proposte di deliberazione.
2. Il presidente può invitare gli assessori ad illustrare le proposte sulle materie di propria competenza; il presidente dirige e modera l'eventuale discussione e mette in votazione le proposte.

Articolo 86 - Modalità delle votazioni - il voto palese

1. La giunta comunale, salva diversa decisione, adotta il sistema della votazione palese.
2. La votazione palese si svolge di norma con la forma tacita per cui, quando nessuno fa obiezioni alla domanda del presidente se tutti sono d'accordo su una data proposta, essa s'intende approvata all'unanimità.
3. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il presidente pone in votazione la proposta per alzata di mano.

Articolo 87 - Astensione degli assessori

1. Si applicano alle votazioni della giunta comunale le disposizioni in materia di astensione, volontaria oppure obbligatoria, previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni consiliari.

Articolo 88 - Assenza del segretario generale

1. Le funzioni di segretario, nel caso in cui il segretario generale sia assente o in caso di legittimo impedimento o conflitto di interessi, sono affidate dal presidente al vice segretario o all'assessore più giovane di età.

Articolo 89 - Le deliberazioni della giunta

1. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
2. Si applica alle copie dei verbali delle deliberazioni della giunta l'articolo 49, comma 11.*
3. Copia dei verbali delle deliberazioni man mano adottate dalla giunta è messa a disposizione dei consiglieri presso la sede del palazzo municipale per la durata di trenta giorni.
4. Il segretario prende nota delle decisioni assunte che non abbiano carattere deliberativo e le trasmette agli uffici secondo la competenza. Le decisioni della giunta valgono quali indirizzi.
5. L'elenco delle deliberazioni della giunta comunale è trasmesso ai capigruppo consiliari con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni stesse all'albo on line.

Articolo 90 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano alle riunioni di giunta ed ai relativi verbali di deliberazione le norme dettate per le riunioni del consiglio, in quanto compatibili.

---

* Il riferimento è da intendersi all'art. 49, comma 7.

TITOLO IV
NORME FINALI
Capo I
Entrata in vigore del presente regolamento e abrogazione dei vecchi regolamenti

Articolo 91 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento non è soggetto a controllo, è affisso all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla data di inizio della sua affissione all'albo.

Articolo 92 - Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 125 del 12 dicembre 1958.
2. E' abrogato il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 29 febbraio 1996.